

Città di Somma Lombardo



**SERVIZIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
AREA TECNICA**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI**

INDICE

TITOLO I: Disposizioni Generali

- Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 PRINCIPI GENERALI
- Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 5 ESCLUSIONI
- Art. 6 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
- Art. 7 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

TITOLO II: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

- ART. 8 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA
- ART. 9 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
- ART. 10 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
- ART. 11 SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
- ART. 12 RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFERENZIATI (RSU)
- ART. 13 GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
- ART. 14 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMBALLAGGI IN VETRO E ALLUMINIO
- ART. 15 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA
- ART. 16 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMBALLAGGI DI CARTA E MATERIALE CARTACEO
- ART. 17 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI
- ART. 18 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI INGOMBRANTI
- ART. 19 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI BENI DUREVOLI
- ART. 20 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI
- ART. 21 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- ART. 22 FREQUENZA DEI SERVIZI DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”

TITOLO III: Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- ART. 23 RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 25 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO IV: Altri servizi su chiamata

- ART. 26 SERVIZI DI RACCOLTA SU CHIAMATA
- ART. 27 SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO SCUOLE, CENTRI DI VENDITA
- ART. 28 SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO IL TERMINAL 2 DELL’ AEROPORTO DI MALPENSA

TITOLO V: Norme relative alla raccolta dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

ART. 29 DEFINIZIONE

ART. 30 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

ART. 31 CONTENITORI PORTA RIFIUTI

ART. 32 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

ART. 33 MERCATI, FESTE POPOLARI, MANIFESTAZIONI

ART. 34 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

ART. 35 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

ART. 36 RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

ART. 37 SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

ART. 38 SGOMBERO NEVE

ART. 39 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO VI: Servizi Speciali – Centro di Raccolta

ART. 40 FINALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 41 PRINCIPI GENERALI

ART. 42 DOTAZIONI DELLE ATTREZZATURE

ART. 43 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

ART. 43 bis MODALITA' DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA

ART. 44 ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

ART. 45 APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA

ART. 46 APERTURA AGLI OPERATORI

ART. 47 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

ART. 48 NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 49 ATTIVITA' NON AMMESSE NEL CENTRO

ART. 50 OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 51 RESPONSABILITA' DEL GESTORE

ART. 52 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

TITOLO VII: Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

ART. 53 DIVIETI

ART. 54 ABBANDONO DEI RIFIUTI

ART. 55 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 56 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 57 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 58 CONTROLLI E VIGILANZA

ART. 59 SANZIONI

ART. 60 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Allegato 1: Elenco dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi del D.Lgs 152/06, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare vengono stabilite:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
3. Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 2

Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 all'art. 184.

Art. 3

Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora, e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e di siti di particolare interesse, tutelati in base alla vigente normativa;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

2. A tale scopo il Comune provvede a:

- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) coordinare iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo;
- c) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e di smaltimento;
- d) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
- e) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
- f) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

3. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale. Essa è finalizzata a:

- a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti "usa e getta".
- b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

5. Compete al Comune la gestione delle seguenti categorie di rifiuto:

- a) tutti i rifiuti urbani
- b) i rifiuti assimilati in regime di privativa

6. Il Comune si riserva la facoltà di istituire nelle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

7. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

8. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Somma Lombardo, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, di associazioni, nelle forme previste dalla normativa vigente. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per risolvere eventuali problematiche legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 4 **Classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti URBANI:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriale.

3. Sono rifiuti SPECIALI:

- a) I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti derivanti da attività industriali;
- d) I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- e) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) I rifiuti derivanti da attività di servizio;

- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- k) Il combustibile derivato dai rifiuti;
- l) I rifiuti derivanti da selezione meccanica degli RSU.

4. Sono rifiuti PERICOLOSI:

i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I, della quarta parte del D.Lgs. 152/06.

Art. 5 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/06, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

Art. 6 Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale promuove:
 - a) Campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile.
 - b) Iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta.
 - c) Iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso.
2. L'Ufficio Ecologia del Comune offre un servizio di assistenza agli utenti per fornire informazioni e ricevere eventuali segnalazioni sui disservizi.

Art. 7 Compostaggio domestico

1. Il Comune promuove la divulgazione e la diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici attraverso la fornitura di compostiere ad un prezzo favorevole.
2. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta per il proprio orto, giardino, fioriere, ecc.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. La gestione e la cura delle compostiere sono a carico dell'utente.

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 8

Definizione della zona di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e conferimento degli stessi fino ad apposita attrezzatura o impianto.
2. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani domestici ed assimilati è stabilita entro l'intero territorio comunale comprese le strade private purchè facilmente accessibili e percorribili dai mezzi.
3. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui al p.to 2, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessata.

Art. 9

Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Il servizio di raccolta è articolato in diverse tipologie di servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:
 - a) servizi di raccolta PORTA A PORTA
 - b) servizi di raccolta presso il CENTRO DI RACCOLTA
 - c) servizi di raccolta SU CHIAMATA
 - d) altri servizi specifici
2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi articoli.

Art. 10

Raccolta e trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art 3 del presente regolamento. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per facilitare lo svolgimento del servizio pubblico.
2. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
3. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

4. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

Art. 11

Servizio di raccolta “porta a porta”

1. Il servizio di raccolta di alcune frazioni dei rifiuti urbani e assimilati verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta “porta a porta”, secondo quanto precisato nei successivi articoli.

2. Il servizio di raccolta “porta a porta” avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o il ciglio strada, salvo casi particolari autorizzati.

3. La Ditta Appaltatrice passerà “porta a porta” provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchi. Questi verranno collocati la sera precedente il giorno di ritiro prefissato secondo il calendario ecologico davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

4. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo con la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali.

5. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere a depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale e a tenere pulito il punto di conferimento.

6. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto sarà regolato dalle seguenti norme:

- a) Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- b) I sacchi devono essere sempre ben chiusi;
- c) I sacchi ed i contenitori devono essere esposti a bordo strada, agevolando la riduzione dei punti di conferimento negli orari stabiliti dalle ordinanze comunali e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. È fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni non corretti. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi

altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente, salvo diversa disposizione da parte dell'ufficio.

- d) È obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
- e) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- f) E' fatto obbligo all'utenza adottare ogni accorgimento utile ad evitare la dispersione di materiale liquido nel punto di deposito;
- g) Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

7. Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori posti sulla pubblica via, previa autorizzazione da parte della Polizia Locale. I sacchi potranno essere collocati nei contenitori nei giorni ed orari stabiliti dalle ordinanze comunali concernenti l'orario di esposizione dei rifiuti, garantendo condizioni di decoro e pulizia degli stessi. Sarà cura dei proprietari predisporre idonei sistemi di chiusura al fine di evitare l'utilizzo dei contenitori da parte di terzi. La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

8. La raccolta mediante contenitori dedicati di cui al comma 7 può essere effettuata presso le utenze condominiali che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) farne un uso esclusivamente privato;
- b) custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta, fatto salvo quanto previsto al comma precedente;
- c) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il gestore del servizio;
- d) non introdurre rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere.

9. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio, i sacchi o altri contenitori potranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

10. È fatto divieto:

- a) introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
- b) introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino la fuoriuscita di percolato;
- c) lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- d) riempire oltremisura i sacchi rischiando la rottura;
- e) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- f) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
- g) introdurre nei sacchi oggetti particolarmente voluminosi e/o pesanti.

11. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti o che arrechino danni agli addetti della raccolta e in genere alla popolazione e all'ambiente.

12. Il comune può provvedere all'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

Art. 12

Raccolta dei rifiuti indifferenziati (RSU)

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati viene effettuata mediante sistema misto:
 - a) raccolta tramite sacchi a perdere semitrasparenti;
 - b) raccolta mediante contenitori dedicati all'utenza.
3. I sacchi a perdere, devono essere semitrasparenti e di colore diverso da quello adottato per eventuali raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto.

Art. 13

Gestione dei rifiuti da imballaggio

1. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari compete al comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
2. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi terziari (o anche definiti "imballaggi di trasporto"), di qualsiasi natura.

Art. 14

Raccolta differenziata di imballaggi in vetro e alluminio

1. Il vetro e alluminio devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - raccolta a domicilio
 - conferimento a cura del produttore presso il Centro di Raccolta
2. Per le attività di ristorazione, Enti e Associazioni, il Comune prevede la fornitura gratuita di n. 1 contenitore scarrabile da 240 l. Su richiesta e dietro il pagamento di un prezzo favorevole, il Comune provvederà a fornire ulteriori contenitori scarrabili.
3. Le utenze condominiali potranno utilizzare contenitori scarrabili, esposti la sera precedente il giorno di ritiro, per la raccolta del vetro e alluminio.

4. Per quanto concerne la raccolta a domicilio valgono le seguenti disposizioni:
- a) alle utenze è assegnato un contenitore da 25/30 litri per nucleo familiare o da 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);
 - b) in aggiunta ai contenitori assegnati dal Comune possono essere utilizzati contenitori rigidi, svuotabili manualmente con facilità da un operatore e quindi del peso massimo di 10 kg;
 - c) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti di materiale vetroso o banda stagnata;
 - d) i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art.11 comma 6.
5. In nessun caso possono essere conferiti al servizio di raccolta porta a porta oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro e prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato plastificato etc.) o materiale vetroso ingombrante quali damigiane etc. Tali rifiuti infatti devono essere conferiti unicamente presso il Centro di Raccolta.

Art. 15

Raccolta differenziata di imballaggi in plastica

1. Gli imballaggi in plastica (l'elenco di quelli raccogliabili separatamente è redatto dall'ufficio comunale competente in base alle indicazioni fornite dal Consorzio COREPLA) possono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
- a) raccolta a domicilio
 - b) conferimento a cura del produttore presso il centro di raccolta
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, per la raccolta a domicilio valgono le seguenti disposizioni:
- La plastica dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni in appositi sacchi gialli di plastica trasparenti forniti dal gestore del servizio e reperibili anche presso il Comune;
 - In nessun caso possono essere conferiti contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il Centro di Raccolta o da appositi servizi eventualmente istituiti.

Art. 16

Raccolta differenziata di imballaggi di carta e materiale cartaceo

1. Il conferimento e la raccolta differenziata della carta e del cartone vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
- a) raccolta a domicilio;
 - b) conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta.
2. Per quanto concerne la raccolta a domicilio valgono le seguenti disposizioni:

a) Fermo restando quanto previsto all'art. 11, la carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, sul ciglio strada, legata in pacchi o contenuta in scatole/sacchi di cartone e comunque confezionata in modo da evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

b) La carta viene raccolta congiuntamente con il tetrapak (materiale costituito da carta e alluminio), salvo diversa disposizione impartita dall'ufficio competente.

c) E' vietato esporre la carta in sacchi di plastica. Il gestore potrà dotare gli utenti di appositi contenitori per la raccolta della carta.

Art.17

Conferimento e raccolta di altre frazioni recuperabili.

1. Il Comune può attivare in qualsiasi momento la raccolta di frazioni recuperabili di rifiuti al fine di riciclare nuovi materiali (es. frazione umida).

Art. 18

Conferimento e raccolta degli ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- servizio di raccolta su chiamata, dove attivato;
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta.

Art. 19

Conferimento e raccolta di beni durevoli

1. In fase di prima applicazione delle norme, e salvo disposizioni diverse, i beni durevoli individuati sono i seguenti:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer e apparecchiature elettroniche;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.
- f) Elettrodomestici.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- Consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- servizio di raccolta su chiamata, dove attivato;
- conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta.

Art. 20
Conferimento e raccolta degli indumenti usati

1. Le scarpe e gli indumenti usati sono raccolti mediante cassonetti collocati in vari punti del territorio comunale tramite associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni.
2. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dall'Amministrazione.

Art. 21
Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

1. E' fatto divieto conferire i rifiuti di cui trattasi nei contenitori stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. Le pile devono essere conferite:
 - negli appositi contenitori presso rivenditori di pile e batterie e in quelli posizionati sul territorio comunale.
 - negli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta.

I contenitori per pile e batterie devono essere contrassegnati con un adesivo riportante la tipologia raccolta.

3. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati devono essere conferiti:
 - In appositi contenitori collocati presso le farmacie e ASL.
 - Presso gli appositi contenitori posti nel centro di raccolta.

I contenitori per i farmaci inutilizzati, scaduti o avariati devono essere adeguatamente contrassegnati.

4. I prodotti e contenitori etichettati T e/o F, le lampade a scarica, i toner, le vernici, gli accumulatori e gli olii minerali devono essere conferiti, a cura del produttore presso il Centro di Raccolta.
5. I frigoriferi e frigocongelatori devono essere conferiti, a cura del produttore:
 - presso il Centro di Raccolta;
 - come per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, dove attivato secondo l'art.26;
 - ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un nuovo frigorifero o frigocongelatore;

In ogni caso è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi.

Art.22
Frequenza dei servizi di raccolta "porta a porta"

1. Premesso che le frequenze qui sotto riportate sono suscettibile di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente

riportate negli appositi capitolati d'appalto, ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

- a) rifiuti indifferenziati: bisettimanale
- b) materiale cartaceo: quindicinale
- c) imballaggi in plastica: quindicinale
- d) vetro e alluminio: quindicinale

TITOLO III – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 23

Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 195 comma 2 punto e del D. Lgs. 152/06), per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani* (RSA) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell'elenco all'allegato 1), secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

2. In virtù dell' art 198 comma 2 punto g) del D. Lgs 152/06, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

- a) CRITERI QUALITATIVI: devono essere compresi nell'elenco riportato integralmente all'Allegato 1.

Per quanto concerne il solo conferimento al Centro di Raccolta vale il seguente criterio quantitativo:

- b) CRITERI QUANTITATIVI: quantità massima kg 30/giorno (oppure 0,5 mc) non cumulabile.

3. Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi. Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

4. Salvo quanto previsto dai precedenti punti sono *assimilati ai rifiuti urbani* senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- b) servizi scolastici e loro pertinenze;
- c) attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense;
- d) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- e) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- f) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- g) pubblici esercizi;
- h) attività artigianali di servizio alla residenza;
- i) uffici, magazzini, locali mensa, spogliatoi e servizi igienico-sanitari delle attività artigianali e industriali, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti speciali e pericolosi.

5. L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti. L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

6. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'art 195 comma 2 punto e) del D Lgs 152/2006.

Art.24

Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Le utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente Regolamento e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

2. Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

3. Le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani sono le seguenti:

a) raccolta a domicilio dei rifiuti come previsto per le utenze domestiche (rifiuti indifferenziati, carta e cartone, imballaggi in vetro e alluminio, imballaggi in plastica e eventuali raccolte differenziate attivate dall'Ente).

b) conferimento presso il Centro di Raccolta secondo quanto disposto dall'art. 52.

4. Il Comune può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

5. Eventuali servizi dedicati per alcune attività saranno approvati dalla Giunta comunale qualora comportino particolari maggiori oneri. Tali servizi potranno essere erogati a fronte di compensazione dei maggiori oneri da parte dei fruitori del servizio.

6. Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati il ritiro dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, e previo accordo con il gestore del servizio potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori di proprietà dell'utente o in luoghi idonei adibiti alla raccolta dei rifiuti, anche all'interno della proprietà privata, purchè mantenuti in adeguate condizioni igieniche a cura del proprietario.

7. I rifiuti esposti sul bordo strada non devono in alcun modo creare intralcio o situazioni indecorose per la pubblica via.

Art. 25

Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 188 comma 2 punto c) del D. Lgs. 152/06.

TITOLO IV - ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 26

Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità (es. rifiuti ingombranti). Per usufruire di questo servizio verranno stabiliti dei giorni per la raccolta, adeguatamente pubblicizzati, con prenotazione telefonica con almeno 1 giorno di anticipo. In questo caso l'utente fornirà all'ufficio le informazioni necessarie per il ritiro (nominativo, indirizzo, telefono, tipologie di rifiuti che devono essere raccolte).
2. I rifiuti devono essere collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti secondo quanto riportato all'art. 11 e le modalità impartite dall'ufficio competente.

Art. 27

Servizi di raccolta presso scuole, centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati, in accordo con il gestore del servizio, servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole, ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico oppure in occasioni di manifestazioni, feste, mercati.
2. I contenitori stradali devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accodi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
 - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti
 - c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurina e antisettica ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni
 - d) essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;
 - e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.

Art. 28

Servizi di raccolta presso il Terminal 2 dell'aeroporto della Malpensa

1. Nell'ambito del territorio comunale di Somma Lombardo è posizionato il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa, presso il quale, esclusivamente nell'area extra doganale, sono estesi i servizi eseguiti nel comune, secondo le disposizioni impartite dagli uffici tecnici comunali.
2. La raccolta delle tipologie di rifiuti (sia differenziati sia indifferenziati) con esclusione dei rifiuti da aeromobile, verrà svolta mediante cassonetti di dimensione 1,5-2 m³ di proprietà della società che gestisce l'aeroporto.
3. Il servizio di svuotamento dei cassonetti avverrà in diversi punti all'interno dell'area aeroportuale con cadenza concordata con il gestore aeroportuale.

TITOLO V- NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 29 Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art.30 Servizio di spazzamento

2. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.
3. All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi coperti e scoperti;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alla strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi ciclo-pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi e parchi pubblici.
3. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
7. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo: tali servizi sono a carico dei concessionari.
8. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell' alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale: tali servizi sono a carico degli Enti competenti.

9. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabiliti dall'ufficio Lavori Pubblici in relazione ai bisogni delle diverse zone del territorio comunale, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

10. Il conferimento dei rifiuti da spazzamento avviene all'interno del centro di raccolta in area appositamente attrezzata.

Art. 31 **Contenitori porta rifiuti**

1. Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, provvederà a mettere a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti.

2. Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini porta rifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

3. I cestini stradali saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.

4. È vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti indifferenziati, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata non prodotti da passanti.

Art. 32 **Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei territori non edificati**

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. I conduttori e proprietari di fabbricati e di aree scoperte private dovranno cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

4. A tale scopo, essi devono dotarli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

5. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi al fine di evitare la formazione di siti favorevoli alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

Art. 33
Mercati, feste popolari, manifestazioni

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, separandoli in modo differenziato, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio competente. Potrà essere richiesto il conferimento dei rifiuti prodotti raccolti in modo differenziato all'interno di contenitori idonei o punti di raccolta. E' vietato il deposito di rifiuti proveniente dall'attività svolta in altre sedi.
2. La pulizia delle aree sono a carico degli operatori del Comune e/o della ditta incaricata, il ritiro dei rifiuti prodotti verrà eseguito dalla Ditta appaltatrice. In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso comunicato ed autorizzato dall'Amministrazione, il Comune provvederà tramite la Ditta appaltatrice, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, nei modi e tempi concordati.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti come previsto al servizio di raccolta.
4. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nelle modalità previste al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, incentivando, dove possibile, la raccolta differenziata. Si potrà aggiungere una quota forfetaria di rimborso per spese di smaltimento.

Art. 34
Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche mediante la posa di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani prodotti da utenze domestiche.

Art. 35
Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporti di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo di contravvenzione a sensi di legge e del presente regolamento.

Art. 36
Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 35 comma 2.

Art. 37
Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti
 - a) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - b) lo sgombero della neve.

2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 38
Sgombero della neve

- a) In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
 - a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

3. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dei tetti che si protendano dalla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 39
Gestione dei rifiuti Cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui all'lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti, dopo opportuna riduzione volumetrica, sono raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate.

TITOLO VI: SERVIZI SPECIALI - CENTRO DI RACCOLTA

Art. 40 Finalità del servizio

1. Il Comune di Somma Lombardo ha attivato in Via Ca' Bagaggio un'area attrezzata e custodita denominata "Centro di Raccolta" per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dai cittadini e dalle imprese autorizzate.
2. Il Centro di Raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata. La gestione e uso del centro di raccolta comunale sono finalizzate al conferimento separato e allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti solidi urbani riciclabili o riutilizzabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa preveda una raccolta differenziata, limitatamente per i quali il centro sia stato attrezzato in conformità alle normative vigenti.
3. All'interno dell'area sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, da eventuali disposizioni dettate dagli Uffici competenti per il buon funzionamento dell'impianto, sotto la vigilanza dell'addetto incaricato.
4. Tutte le attività svolte nel Centro di Raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza.
5. Il Centro di Raccolta è gestito direttamente dal Comune o mediante l'affidamento ad una Ditta appaltatrice. E' facoltà del Comune affidare la gestione di singoli servizi o frazioni di rifiuto raccolte (es. rifiuti da spazzamento), ad altra Ditta rispetto a quella che gestisce il servizio di raccolta e trasporto.
6. L'eventuale concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione del centro e sulle direttive impartite dal Comune.

Art. 41 Principi generali

1. Il Centro di Raccolta dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti; potranno accedervi:
 - a) i cittadini residenti.
 - b) I produttori di RSA mediante rilascio da parte dell'ufficio comunale competente di tessera magnetica.
 - c) Eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Il Centro di Raccolta sarà vigilato al fine di:
 - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - b) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel centro di raccolta di proprietà del comune e/o dell'ente gestore;
 - c) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
3. E' fatto espresso divieto:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.

Art. 42

Dotazione delle attrezzature

1. Il Centro di Raccolta è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza. Oltre a ciò, il Centro deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia.
2. Il Centro è dotato di contenitori ed aree idonee, adeguatamente contrassegnate da cartellonistica, per lo stoccaggio delle tipologie di cui all'art. 43.
3. I contenitori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere a tenuta stagna, essere mantenuti in efficienza ed in grado di accogliere il materiale conferito.
 - b) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
 - c) essere di facile accesso all'utenza
 - d) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;
4. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.
5. Potrà essere effettuata inoltre la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

Art. 43

Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

1. Presso il Centro di Raccolta potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti ingombranti;
 - Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, ecc.);
 - Carta e cartone;
 - Vetro e lattine in alluminio;
 - Imballaggi in plastica;
 - Metalli ferrosi;
 - Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
 - Rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori "T" e "F", vernici, tubi fluorescenti);
 - Oli vegetali di origine alimentare;
 - Oli minerali esausti usati per autotrazione;

- Accumulatori al piombo;
- Verde (erba, sfalci e ramaglie);
- Legno;
- Pneumatici usati;

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo. L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare presso il Centro di Raccolta, previa autorizzazione degli Enti competenti qualora necessaria.

Art. 43 bis

Modalità di raggruppamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) all'interno del Centro di Raccolta

I centri di raccolta devono suddividere i RAEE nei seguenti raggruppamenti

- Clima e freddo
- Altri grandi bianchi
- Tv e monitor
- Apparecchiature informatiche e piccoli elettrodomestici
- Sorgenti luminose

Art. 44

Accesso al Centro di Raccolta

1. Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta dovrà essere effettuato a cura del produttore.
2. Possono accedere al centro di raccolta solo ed esclusivamente gli utenti dotati di tessera magnetica (badge) rilasciata dall'Ufficio Ecologia del Comune.

Art. 45

Apertura del Centro di Raccolta

1. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali e prefestivi negli orari stabiliti dagli Uffici competenti. Gli orari, differenziati per i cittadini e le imprese, sono indicati all'ingresso del Centro di Raccolta e sul calendario distribuito a tutte le utenze.

Art. 46

Apertura agli operatori

1. Gli operatori comunali autorizzati, il gestore del centro di raccolta, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere al Centro negli orari funzionali all'espletamento del servizio. I medesimi operatori sono tenuti a provvedere alla chiusura del Centro una volta ultimato il servizio stesso.

Art. 47
Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire i rifiuti al Centro di Raccolta deve essere in possesso di tessera magnetica rilasciata dall'Ufficio Ecologia del Comune, e su richiesta, dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti.
3. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
4. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.
5. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in possesso della tessera prevista al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 43 o in difformità al presente regolamento.
6. Previa comunicazione all'ufficio competente del Comune, l'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di Raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
7. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Art. 48
Norme di comportamento

1. Per accedere al Centro di raccolta, ogni utente deve utilizzare esclusivamente il tesserino magnetico rilasciato dall'ufficio ecologia del comune che andrà strisciato nell'apposito lettore.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno dei contenitori, né tantomeno fuori dal Centro di Raccolta.
3. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:
 - a) conferire esclusivamente rifiuti ammessi dal presente regolamento, suddivisi per tipologie, diversificandoli ove possibile, già al momento del carico sui mezzi di trasporto, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (ad. Esempio, per il conferimento di un serramento, questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso al centro, in legno, metallo e vetro);
 - b) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di deposito.
 - c) mantenere ordine e decoro all'interno del Centro di Raccolta, a circolare nell'area secondo il percorso indicato, ad evitare schiamazzi, a rispettare le disposizioni impartite dall'addetto.

Art. 49
Attività non ammesse nel Centro

- 1) Presso il centro di raccolta non sono ammesse:
 - a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti già conferiti;
 - b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti,
 - c) i prelievi di rifiuti se non effettuati con mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale.

Art. 50
Obblighi del Gestore

1. Qualora non gestito direttamente dal Comune, si definisce gestore del centro di raccolta il soggetto al quale il comune ha affidato la conduzione dell'impianto tramite stipulazione di contratto.
2. Il gestore è tenuto a rispettare il presente regolamento nonché agli obblighi contrattuali e le indicazioni e/o richieste formulate dall'ufficio competente.
3. Il gestore e il personale incaricato non è autorizzato a percepire dagli utenti compensi di qualsiasi natura per le operazioni previste nella conduzione del Centro di Raccolta.
4. Il gestore non è autorizzato ad accettare il conferimento di materiali diversi da quelli di cui all'art. 43, salvo diversa disposizione da parte dell'Ente.
5. Durante l'orario di apertura del Centro di Raccolta l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere a:
 - a) curare l'apertura e la chiusura dell'ecostazione negli orari prefissati;
 - b) essere costantemente presente durante l'apertura del centro;
 - c) istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
 - d) vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità e quantità dei materiali che ai soggetti conferenti;
 - e) mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando all'ufficio tecnico del Comune gli interventi necessari, comunicando eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione del Centro di Raccolta.
 - f) provvedere alla pulizia delle aree esterne prossime al Centro di raccolta;
 - g) informare con opportuno preavviso la Ditta Appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - h) tenere la eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - i) comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - j) indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, ecc.).

Art. 51
Responsabilità del Gestore

1. Il gestore è responsabile della conduzione dell'impianto e del buon funzionamento dello stesso e come tale è soggetto, previa verifica delle effettive carenze imputabili, alle penali e alle sanzioni

contrattualmente previste in caso di inadempienza verso il regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto.

2. Eventuali guasti o danni agli impianti o alle infrastrutture devono essere segnalati all'ufficio competente affinché provveda a disporre l'intervento necessario.

3. E' compito dell'Appaltatore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso il Centro di Raccolta.

Art. 52

Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti ammessi al Centro di Raccolta devono rispettare i criteri di assimilazione per qualità e quantità di cui all'art. 23.
- b) Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti e essere munito del tesserino magnetico rilasciato dall'ufficio ecologia.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale o presso il Centro di Raccolta o le aree a supporto dei servizi di raccolta;
 - c) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di rifiuti, escrementi di animali, spargimento di qualsivoglia sostanza od oggetto.
 - d) l'uso di sacchetti/contenitori di colore e/o caratteristiche diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - e) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
 - f) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
 - g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - h) accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
 - i) conferire al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
 - j) bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone,
 - k) introdurre negli appositi sacchetti di raccolta materiali estranei;
 - l) a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione anche volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione di rifiuto urbano.

2. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolare modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano fornite al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 54

Abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti sul suolo, sulle aree pubbliche che private ad uso pubblico.

2. Non viene considerato abbandono:
 - a) Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dagli articoli del presente Regolamento;

b) Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;

3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, sponde, alvei.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 59 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

6. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e alla richiesta di rimborso delle somme sostenute.

7. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

8. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 55

Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tassa in applicazione di apposito Regolamento.

Art. 56

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto all'art. 191 del D.Lgs. 152/06.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 57

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 58

Controlli e vigilanza

1. A sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 197 del D.Lgs 152/06 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

3. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza il comune e il Corpo di Polizia Municipale.

Art. 59

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non si riscontrano ipotesi di illecito perseguibile penalmente, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma delle vigenti disposizioni legislative.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del presente Regolamento si rimanda alle ordinanze sindacali.

3. Le violazioni relative alle prescrizioni di comportamento previste dal presente regolamento saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006.

4. Per quanto concerne le violazioni in materia di gestione dei rifiuti si richiama quanto previsto per le sanzioni nel D.Lgs. 152/2006.

Art. 60

Modifiche al presente regolamento ed entrata in vigore

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento – dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati – attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

Allegato 1

Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani

Ai sensi dell'art. 198 del D.Lgg. 152/06 sono considerati rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legna, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (in vetro, plastica, metallo, lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiata di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Moquette, linoleum, tappezzerie;
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale.